

SUSTENIA S.R.L.**Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)****Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.****Numero di Codice Fiscale****e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200**

DETERMINAZIONE N. 89/26 DELL'AMMINISTRATORE UNICO**Oggetto: Stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico e progettuale al settore Gestione del Verde**

Il sottoscritto Bergamini Daniele, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.R.L.,

PREMESSO

- che SUSTENIA S.R.L. è una società in controllo pubblico, cosiddetta "in house", ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- che la società ha nell'oggetto sociale, tra l'altro, la realizzazione di attività di "progettazione, realizzazione, conservazione, riqualificazione e gestione di aree naturali e verdi", ai sensi dell'art. 2, lettera b), dello Statuto sociale;
- che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali e progettuali affidate alla società, si rende necessario acquisire un supporto specialistico alle attività del settore Gestione del Verde;
- che tali attività presentano carattere continuativo e richiedono un coordinamento con l'organizzazione aziendale;

VISTI

- il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento ai principi di organizzazione e gestione delle società in house providing;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ed in particolare l'art. 7, comma 6, per quanto compatibile, in materia di conferimento di incarichi esterni per esigenze temporanee e/o altamente qualificate, nel rispetto dei principi di necessità, adeguata motivazione e verifica delle condizioni per il ricorso a professionalità esterne;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., ed in particolare l'art. 1, comma 9, lett. e), in materia di prevenzione della corruzione e criteri di conferimento degli incarichi, con particolare riferimento alla prevenzione dei conflitti di interesse e alla trasparenza delle procedure;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., ed in particolare l'art. 15, in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, con riferimento agli estremi dell'atto, al curriculum vitae e ai compensi erogati;
- il vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione" di SUSTENIA S.r.l., approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 74/20 del 31 dicembre 2020, e in particolare l'art. 2, lett. c), che disciplina gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c. e della L. 81/2015 e s.m.i., nei quali il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti;

PRESO ATTO

- della disponibilità della Dott.ssa Eleonora Pancaldi, [OMISSIS], a svolgere attività di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito delle attività oggetto del presente incarico;

APPURATO

- che è stato esaminato il curriculum vitae della Dott.ssa Eleonora Pancaldi, conservato agli atti della società;
- che dal curriculum e dai titoli posseduti emergono competenze e conoscenze coerenti con le attività oggetto della collaborazione;
- che la Dott.ssa Eleonora Pancaldi risulta in possesso di adeguata preparazione tecnico-professionale per lo svolgimento delle attività di supporto alla progettazione, gestione e riqualificazione di aree naturali e verdi affidate con il presente provvedimento;
- che la natura delle prestazioni richieste risulta compatibile con il ricorso ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 2, lett. c) del Regolamento aziendale, in considerazione del carattere continuativo delle attività e della necessità di coordinamento con l'organizzazione aziendale;

VERIFICATO

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo alla Dott.ssa Eleonora Pancaldi rispetto all'incarico da conferire;
- che non risultano cause ostative o condizioni di incompatibilità all'instaurazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che l'incarico risulta conforme alle previsioni del vigente Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione;
- che, sulla base delle verifiche effettuate, sussistono le condizioni per il conferimento dell'incarico nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di conferire, ai sensi del vigente Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione e dell'art. 2, lett. c), un incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Eleonora Pancaldi, [OMISSIS], per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e progettuale al settore Gestione del Verde, con particolare riferimento a:
 - la gestione del verde pubblico e privato secondo i Programmi Operativi Annuali (POA) dei Comuni di Calderara di Reno, Crevalcore e Sala Bolognese;
 - le attività progettuali e di verifica degli interventi ambientali già realizzati nell'ambito del progetto "Roadside Ecology" nelle pertinenze della viabilità provinciale di pianura;
 - il presidio e la verifica delle condizioni del tracciato ex-rilevato ferroviario della Ciclovía del Sole, tra Osteria Nuova e il fiume Panaro;
 - la progettazione di piccoli interventi di forestazione nelle frazioni di Bargellino e Lippo in comune di Calderara di Reno;
 - la mappatura dei percorsi della raccolta dei rifiuti porta a porta in alcuni comuni del persicetano;
 - il supporto alla progettazione e alla predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione a bandi FESR e ad altri programmi di finanziamento;
- 2) di impegnare, per l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente provvedimento, la somma complessiva di euro 9.605,41 quale costo lordo aziendale, comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali a carico della società secondo la normativa vigente;
- 3) di stabilire che le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 2026;
- 4) di stabilire che il compenso di cui al presente provvedimento sarà corrisposto con cadenza mensile, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico e prenatal attestazione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale e dal contratto di collaborazione;
- 5) di dare atto che l'incarico si configura come collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 2, lett. c) del Regolamento aziendale e dell'art. 409 c.p.c.;
- 6) di dare atto che il rapporto sarà regolato da apposito contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico dell'azienda per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di SUSTENIA S.R.L., come per legge.

San Giovanni in Persiceto, 8 giugno 2026.

L'Amministratore Unico

Daniele Bergamini